

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Si trovava sul fondo di uno scavo nel quale doveva essere posizionato un manufatto in cemento prefabbricato denominato "bocca di lupo" allorquando tale manufatto, manovrato da una autogru, cadeva schiacciandolo.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Affermare che con la nomina del CSE-direttore dei lavori e del preposto/capo cantiere il datore di lavoro «ha sicuramente previsto e posto in essere idonee misure per assicurarsi che le previsioni contenute nel documento di valutazione dei rischi fossero osservate» equivale:

I)per un primo profilo, a non tenere conto che la ridottissima dimensione dell'impresa non giustifica il totale disinteresse per l'andamento dei lavori;

II)per un secondo collegato profilo a dare per scontato quel che scontato non é: che l'obbligo del datore di lavoro si esaurisce nella mera predisposizione del DVR/POS senza necessità di adottare accorgimenti finalizzati alla sua effettiva implementazione e, soprattutto, a garantire il flusso delle informazioni necessarie al suo aggiornamento;

Lasciare che siano altri, quand'anche in base alla loro esperienza (affidamento rivelatosi peraltro fallace), a decidere se la modifica del piano di lavoro costituisca o meno un dettaglio che non comporta la necessità di aggiornare il POS, equivale ad ammettere proprio il profilo di colpa posto a fondamento della condanna del ricorrente.

Del resto, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonerava il ricorrente dalle proprie specifiche responsabilità visto che, come afferma il primo Giudice, al CSE non competeva il compito di vigilare sull'applicazione da parte della ditta esecutrice dei lavori delle norme di sicurezza.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 4 giugno 2021.

Note

Il ragionamento del giudice rescissorio è lineare: le limitate dimensioni dell'impresa (quattro persone in tutto, compreso l'imputato) e il rapporto di parentela stretta tra il legale rappresentante dell'impresa stessa (padre) ed il preposto/capo-cantiere (figlio) hanno consentito, insieme con il sostanziale disinteresse per le vicende di quello specifico cantiere, l'abdicazione dal dovere non delegabile, in quanto connaturato alla posizione di «datore di lavoro», di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (artt. 17, comma 1, lett. a, e 28, d.lgs. n. 81 del 2008), lasciando al preposto/capo-cantiere il compito di «aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro» (art. 18, comma 1, lett. z, d.lgs. n. 81 del 2008).

La sentenza impugnata non ha posto a fondamento della responsabilità per colpa la violazione dell'obbligo dell'imputato di essere presente fisicamente nel cantiere; l'assenza dal cantiere costituisce, nella 'ratio decidendi', sintomo del disinteresse verso le sorti di quello specifico cantiere e la sostanziale indifferenza al flusso di informazioni che pure avrebbe dovuto far capo su di lui in quanto unico detentore del potere di decidere se e come autorizzare la variazione di fasi lavorative derivanti dalla modifica dell'oggetto del bene da porre in opera; secondo il ricorrente, in buona sostanza, cemento armato e vetroresina pari erano ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei connessi rischi, tanto da non meritare una rivisitazione del POS; tale affermazione è smentita dai fatti e dalla stessa causa dell'incidente mortale: il cedimento del calcestruzzo in corrispondenza dei punti di ancoraggio sul manufatto delle catene di imbraco. La sentenza di primo grado spiega al riguardo che la posa in opera di bocche di lupo in cemento come quelle utilizzate nel caso di specie comportava una necessaria precisione di montaggio ed una serie di azioni e accorgimenti che di certo non potevano essere qualificate come mere attività di dettaglio, tanto più che i pezzi forniti non recavano segni né indicazione dei fori da utilizzare, né per il sollevamento, né per il fissaggio delle squadrette, e non erano accompagnati da schede o istruzioni o documenti con indicazioni o avvertenze in tal senso, sì che la decisione sulla specifica fase di lavoro era stata presa dal preposto/capo-cantiere in assoluta autonomia, «in un contesto in cui mancavano procedure aziendali o anche semplici azioni di formazione e istruzione, al fine di non demandare solo al preposto scelte tecniche come quella inducente il sinistro mortale»; si trattava di una scelta che non poteva essere lasciata all'improvvisazione e che si è rivelata fatale proprio a causa del tipo di materiale con cui le bocche di lupo erano state prefabbricate (cemento al posto della vetroresina) e per la inadeguatezza di quello specifico tipo di bocca di lupo ai cantieri edili.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.